



# **Comune di Lagnasco**

*Provincia di Cuneo*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

#### **DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI**

**- ASSIMILABILI**

**- PERICOLOSI**

**APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE  
DEL C.C. N. 7 DEL 20.02.1995  
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE  
DEL C.C. N. 7 DEL 01.02.1996  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE  
DEL C.C. N. 48 DEL 20.12.2010**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:**

- a) conferimento;**
- b) raccolta;**
- c) stoccaggio provvisorio;**
- d) trasporto;**

**ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 nonché dell'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.**

## **ART. 2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO**

**L'intero ciclo di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:**

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;**
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;**
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;**
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;**
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;**
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.**

**Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.**

## **ART. 3 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

**Il presente Regolamento non si applica:**

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;**

- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli;
  - materiali fecali;
  - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966, n. 615, ai suoi Regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

#### **ART. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI

#### **ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, trasporto e discarica autorizzata dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività di depurazione di acque di scarico urbane, i residui delle attività di trattamento dei rifiuti, nonché i residui dei processi di potabilizzazione di acquedotti (fanghi, materiale filtrante) ;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
- i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione (frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, plastica e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.)

Detta attività viene svolta dal Comune mediante concessione a impresa specializzata autorizzata ai sensi dell'art. 6 lettera d del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, come previsto dall'art. 8.

#### **ART. 6 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in appositi contenitori posizionati sul territorio comunale ed aventi le caratteristiche indicate dal punto 2.1.1. della deliberazione del 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.

#### **ART. 7**

#### **OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

#### **ART. 8**

#### **RIFIUTI URBANI**

Sono rifiuti urbani:

1) **RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI** provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).

Tali rifiuti si definiscono **ORDINARI** qualora non presentino particolari caratteristiche.

2) **RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, e simili).

3) **RIFIUTI ESTERNI** cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi.

4) **RIFIUTI PERICOLOSI** (solitamente interni e non ingombranti) e precisamente:

- pile e batterie provenienti da utenze domestiche;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" provenienti da utenze domestiche;
- i medicinali scaduti e/o non utilizzati provenienti da utenze domestiche e studi medici professionali;
- siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati.

## **ART. 9 RIFIUTI SPECIALI**

**Per rifiuti speciali si intendono:**

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;**
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, non assimilabili a quelli urbani;**
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;**
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;**
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, nonché i residui dei processi di potabilizzazione di acquedotti (fanghi, materiale filtrante)**
- 6) i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione (frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti plastica e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.)**

## **ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

**Con apposita deliberazione, il Consiglio Comunale, a seconda delle convenzioni stipulate con le discariche, formerà l'elenco dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.**

**Detti rifiuti saranno conferiti in punto di stoccaggio appositamente predisposto al quale si potrà accedere su appuntamento con personale comunale autorizzato.**

**Nella stessa sede verrà approvata la convenzione tipo contenente le norme per il funzionamento del servizio da stipulare fra l'Amministrazione Comunale e le imprese interessate.**

**Nella deliberazione di formazione dell'elenco dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani non si dovrà prescindere da quelli già identificati da norme di legge e disposizioni ministeriali e regionali. E precisamente:**

**- quelli indicati a titolo esemplificativo al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982.**

**- i fiori, le corone, la carta, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, risultanti dalle attività cimiteriali così: come indicati nella circolare regionale del 25.6.1992, prot. 14SAN/ECO e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, pubblicata sulla G.U. N. 158 del 8.7.1993)**

**- gli accessori per l'informatica (art. 39 della L. 146/94)**

**Occorre poi, nel presente regolamento, stabilire la frequenza della raccolta dei rifiuti urbani interni non ingombranti (per quelli ingombranti e pericolosi non è necessario, in quanto il Comune dovrà prima verificare le effettive esigenze in base al materiale**

conferito). Eventuali deroghe alla raccolta giornaliera dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti devono essere motivate e, nel caso specifico, per la tutela della salute pubblica è necessario che la raccolta avvenga almeno due volte la settimana.

#### **ART. 11 RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI**

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

#### **ART. 12 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA**

La raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è estesa a tutto il territorio comunale.

#### **ART. 13 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente Regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta nè possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo tramite conferimento diretto al luogo di stoccaggio previo appuntamento con il personale comunale incaricato.

#### **ART. 14 CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO**

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia

stabilendo le relative modalità.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

Il Comune provvede all'avvio delle seguenti raccolte differenziate di rifiuti urbani:

**VETRO:** la raccolta può avvenire a mezzo di appositi contenitori dislocati sul territorio in siti adeguatamente contrassegnati. Il vetro dovrà essere depurato di materiale plastico o metallico e ove richiesto, separato per colore.

**PLASTICA:** la raccolta può avvenire a mezzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale in siti adeguatamente contrassegnati o in luogo idoneo appositamente predisposto. In quest'ultimo caso il conferimento sarà regolato da un orario di apertura al pubblico del sito di stoccaggio oppure a mezzo appuntamento con personale comunale autorizzato.

Il rifiuto dovrà essere conferito depurato dai materiali che potrebbero ostacolare le fasi del riciclaggio dello stesso.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad adeguata informazione dell'utenza sulle finalità e modalità del servizio.

**METALLO:** la raccolta può avvenire a mezzo attrezzature meccaniche per compattamento (tipo schiaccialattine) dislocate sul territorio comunale in siti adeguatamente contrassegnati o in luogo idoneo appositamente predisposto. In quest'ultimo caso il conferimento sarà regolato da un'orario di apertura al pubblico del sito di stoccaggio secondo le modalità di cui al punto precedente. L'Amministrazione Comunale provvederà ad adeguata informazione dell'utenza sulle finalità e modalità del servizio.

**CARTA E CARTONE:** la raccolta può avvenire in luogo idoneo appositamente predisposto, oppure a mezzo di appositi contenitori dislocati sul territorio in siti adeguatamente contrassegnati.

## **ART. 15**

### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di conferimento per l'accumulo in cassonetti.

Il servizio di raccolta viene effettuato con frequenza da stabilire di volta in volta in base alla quantità di materiale conferito.

## **ART. 16**

### **TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Il trasporto dei rifiuti comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti di attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dopo la sopposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare la scritta "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori, ecc..

#### **ART. 17 CONFERIMENTO**

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente Regolamento sono oggetto, di conferimento separato presso punti prestabiliti, in appositi contenitori efficienti tali da evitare inquinamenti.

#### **ART. 18 OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DETENTORI**

E' fatto obbligo della consegna delle pile usate e di farmaci scaduti da parte di chiunque ne detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori prestabiliti.

#### **ART. 18 BIS DISCARICHE PER RIFIUTI ASSIMILABILI**

Le discariche destinate ai rifiuti solidi urbani ed assimilati devono essere autorizzate e la loro funzionalità ed il rispetto dei parametri normativi vanno verificati dall'Ente Pubblico conferente i rifiuti.

#### **ART. 18 TER PREVENZIONE DEL PERSONALE**

Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti dovrà risultare



in regola con le disposizioni di cui alla L. 05/03/1963 N. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 04/10/1994 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

#### **ART. 19 RACCOLTA E STOCCAGGIO**

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Il trasporto presso ditta autorizzata per il trattamento dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.

#### **ART. 20 DEFINIZIONE**

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

#### **ART. 21 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO**

Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal personale comunale in tutta l'area edificata del paese escluse le case sparse ed i mucchi.

Il servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

#### **ART. 22 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

Le aree ed i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e

comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

#### **ART. 23 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

#### **ART. 24 PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti dal servizio di raccolta.

#### **ART. 25 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

#### **ART. 26 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o

materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

#### **ART. 27**

#### **SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI**

Sono integrativi del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;- spurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;

Con deliberazione del Consiglio Comunale il servizio di raccolta rifiuti e attività connesse potrà essere affidato in gestione a ditta autorizzata.

#### **ART. 28**

#### **ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli agenti di Polizia Urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno a identificare, il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

#### **ART. 29**

#### **SGOMBERO NEVE**

In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza

degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

### **ART. 30 RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

### **ART. 31 DIVIETI**

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ssmm.ii.;
- 2) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le aree di stoccaggio.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica ad esclusione dei giorni e orari fissati per le raccolte differenziate.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi e/o rifiuti voluminosi negli appositi cassonetti di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati se non siano stati precedentemente sminuzzati e/o ridotti.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 11) E' vietato conferire nei contenitori normali rifiuti per i quali è avviata la raccolta differenziata.
- 12) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- 13) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- 14) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- 15) E' vietato conferire nel cassonetto per la raccolta del rifiuto

differenziato della plastica oggetti la cui origine non sia imballaggio;  
16) E' vietato conferire nel cassonetto destinato alla raccolta del rifiuto umido:

- il medesimo rifiuto in modalità sfusa;  
- il medesimo rifiuto in sacchetti di nylon o comunque in sacchetti di materiale non biodegradabile.

17) E' vietato conferire nel cassonetto per la raccolta del rifiuto indifferenziato i residui vegetali di qualsiasi natura, cassette di legno, residui da lavorazione edili, materiali elettrici, idraulici, rottami ferrosi e simili.

18) E' vietato il conferimento dei rifiuti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati da parte di cittadini non residenti e non iscritti nel ruolo dei contribuenti della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lagnasco.

## **ART. 32 SANZIONI**

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Parte IV – Titolo VI - Capo I del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o specifiche norme regionali.

Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, le violazioni al precedente art. 31 di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 14), 15), 16), 17) e 18) sono punite ai sensi dell'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. con l'eventuale sanzione accessoria dell'obbligo ripristino dello stato dei luoghi nelle modalità di cui al disposto del 3° comma dell'art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 33 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed

assimilati.

#### **ART. 34**

##### **PERIODICITA' DELLA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, nelle modalità indicate nella scheda dei servizi approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.07.2009 che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 35**

##### **EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

## INDICE

<b>ART. 1</b>	<b>Oggetto del Regolamento</b>
<b>ART. 2</b>	<b>Principi generali e criteri di comportamento</b>
<b>ART. 3</b>	<b>Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento</b>
<b>ART. 4</b>	<b>Definizione e classificazione dei rifiuti</b>
<b>ART. 5</b>	<b>Attività di competenza del Comune</b>
<b>ART. 6</b>	<b>Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili</b>
<b>ART. 7</b>	<b>Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi</b>
<b>ART. 8</b>	<b>Rifiuti urbani</b>
<b>ART. 9</b>	<b>Rifiuti speciali</b>
<b>ART. 10</b>	<b>Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani</b>
<b>ART. 11</b>	<b>Rifiuti speciali tossico nocivi</b>
<b>ART. 12</b>	<b>Definizione della zona di raccolta</b>
<b>ART. 13</b>	<b>Conferimento dei rifiuti</b>
<b>ART. 14</b>	<b>Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero</b>
<b>ART. 15</b>	<b>Modalità di effettuazione del servizio</b>
<b>ART. 16</b>	<b>Trasporto dei rifiuti</b>
<b>ART. 17</b>	<b>Conferimento</b>
<b>ART. 18</b>	<b>Obbligo di conferimento dei detentori</b>
<b>ART. 18 BIS</b>	<b>Discariche per rifiuti assimilabili</b>
<b>ART. 18 TER</b>	<b>Prevenzione del personale</b>
<b>ART. 19</b>	<b>Raccolta e stoccaggio</b>
<b>ART. 20</b>	<b>Definizione</b>
<b>ART. 21</b>	<b>Raccolta, trattamento e spazzamento</b>
<b>ART. 22</b>	<b>Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private</b>
<b>ART. 23</b>	<b>Pulizia dei terreni non edificati</b>
<b>ART. 24</b>	<b>Pulizia dei mercati</b>
<b>ART. 25</b>	<b>Aree occupate da esercizi pubblici</b>
<b>ART. 26</b>	<b>Carico e scarico di merci e materiali</b>
<b>ART. 27</b>	<b>Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti</b>
<b>ART. 28</b>	<b>Asporto di scarichi abusivi</b>
<b>ART. 29</b>	<b>Sgombero della neve</b>
<b>ART. 30</b>	<b>Rifiuti da attività edilizie</b>
<b>ART. 31</b>	<b>Divieti</b>
<b>ART. 32</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>ART. 33</b>	<b>Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali</b>
<b>ART. 34</b>	<b>Periodicità della raccolta rifiuti solidi urbani interni</b>
<b>ART. 35</b>	<b>Efficacia del presente regolamento</b>